

COMUNE di : ROE' VOLCIANO

*Provincia di : **BS***

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA'

Approvato con deliberazione del C.C. n° .45.. del 26.11.2001.

Modificato con deliberazione del C.C. n. 14 del 06.05.2003

Modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 22.04.2009

Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 19.03.2014

LEGENDA TITOLI :

- **PREMESSE**

- **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**
 - Articolo 1 : *Oggetto del Regolamento*

- **TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**
 - Articolo 2 : *Disciplina generale*
 - 3 : *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione*
 - 4 : *Allegati alla domanda*
 - 5 : *Rilascio dell'autorizzazione*
 - 6 : *Uso dell'autorizzazione*
 - 7 : *Rinnovo dell'autorizzazione*
 - 8 : *Revoca dell'autorizzazione*

- **TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIANTE**
 - Articolo 9 : *Tipologia*
 - 10 : *Insegna di esercizio*
 - 11 : *Preinsegna*
 - 12 : *Sorgente Luminosa*
 - 13 : *Cartello*
 - 14 : *Striscione, locandina e stendardo*
 - 15 : *Segno orizzontale reclamistico*
 - 16 : *Impianto pubblicitario di servizio*
 - 17 : *Impianto di pubblicità o propaganda*
 - 18 : *Sorgente acustica*
 - 19 : *Pubblicità con veicoli*

- **TITOLO IV MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI**
 - Articolo 20 : *Dimensioni*
 - 21 : *Caratteristiche*
 - 22 : *Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi*

- **TITOLO V DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI**
 - Articolo 23 : *Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o di interesse storico ed artistico*
 - 24 : *Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori*
 - 25 : *Riduzione del canone*

26 : *Esenzione del canone*

• **TITOLO VI** **TARIFFE**

- Articolo 27 : *Approvazione delle tariffe*
- 28 : *Luogo di installazione*
- 29 : *Installazioni permanenti e temporanee*
- 30 : *Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee*

• **TITOLO VII** **CANONE**

- Articolo 31 : *Soggetti obbligati al pagamento del canone*
- 32 : *Modalità di applicazione del canone*
- 33 : *Pagamento del canone*

• **TITOLO VIII** **SANZIONI**

- Articolo 34 : *Sanzioni pecuniarie per la pubblicità*
- 35 : *Interessi*
- 36 : *Sanzioni Amministrative*

• **TITOLO IX** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 37 : *Autorizzazioni in corso*
- 38 : *Organi competenti*
- 39 : *Entrata in vigore*

PREMESSE

Il presente Regolamento viene adottato in esecuzione alle disposizioni dell'art. 62 del D.Lg.vo 15.12.1997 n. 446.

I riferimenti normativi che interferiscono nella regolamentazione della materia sono:

- Legge 132 del 18.03.1959
- Legge 689 del 24.12.1981
- D.P.R. n. 43 del 28.01.1988
- D.P.R. N.495 del 16.12.1992
- D.L. n.507 del 15.11.1993
- Legge 388 del 23.12.2000

Il presente Regolamento va sottoposto al seguente iter procedurale:

1. Parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 D.Lgs.vo 267/18.08.2000
2. Esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a, del D.Lgs.vo 267/18.08.2000
3. Pubblicazione all'albo pretorio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1 - Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.*
- 2 - Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.*
- 3 - Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.*
- 4 - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:*
 - a - i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;*
 - b - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;*
 - c - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.*
- 5 - Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.*

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 2 - Disciplina Generale

- 1 - Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.*
- 2 - In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959 n. 132, è riservato allo stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile e percettibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.*
- 3 - Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 36.*
- 4 - Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta dagli agenti comunali.*
- 5 - Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nell'art. 34 del presente regolamento, a seconda della loro natura.*

Art. 3 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1 - Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve fare domanda scritta al Comune.

2 - La domanda deve contenere:

a - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;

b - la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;

c - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3 - L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale

4 - La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 4 - Allegati alla domanda

1 - La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali, che attraversano il territorio; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

2 - Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

a - il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;

b - i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;

c - le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16-12-1992 n. 495.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1 - Le autorizzazioni devono essere rilasciate nel termine di 60 giorni previo rispetto delle seguenti condizioni:

a - il Comando della Polizia municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale abbiano espresso parere favorevole;

b - l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2 - Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 - Uso dell'autorizzazione

1 - Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi;

2 - L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

3 - Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 7 - Rinnovo dell'autorizzazione

1 - Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2 - L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dall'autorizzazione oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3 - La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

4 - La revoca della autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULLA'AMBIENTE

Art. 9 - Tipologia

1 - Agli effetti del presente regolamento, le tipologie pubblicitarie sono :

- a - le insegne d'esercizio;*
- b - le preinsegne;*
- c - le sorgenti luminose;*
- d - i cartelli;*
- e - gli striscioni, le locandine e gli stendardi;*
- f - i segni orizzontali reclamistici;*
- g - gli impianti pubblicitari di servizio;*
- h - gli impianti di pubblicità o propaganda;*
- i - le sorgenti acustiche;*
- l - pubblicità con veicoli.*

Art. 10 - Insegna di esercizio

1 - Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 11 - Preinsegna

1 - Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

Art. 12 - Sorgente luminosa

1 - Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 13 - Cartello

1 - Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Art. 14 - Striscione, locandina e stendardo

1 - Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 15 - Segno orizzontale reclamistico

1 - Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 16 - Impianto pubblicitario di servizio

1 - Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate

autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 17 - Impianto di pubblicità o propaganda

1 - Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegne di servizio, nè come preinsegne, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Art. 18 - Sorgente acustica

1 - Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

Art. 19 - Pubblicità con veicoli

1 - La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

- a - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";*
- b - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli uso privato".*

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del DPR.16 dicembre 1992 n° 495.

TITOLI IV

MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 20 - Dimensioni

1 - Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt. x 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Art. 21 - Caratteristiche

1 - I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o

propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3 - Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentate prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4 - I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5 - Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata.

Art. 22 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1 - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2 - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezione semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3 - La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V
DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. E' fatta salva l'installazione di cartelli pubblicitari in ambiti siti in zona a vincolo di cui al D.L.g.s 22/01/2004, n.42 e s.m.i. ed al D.M. 1958, secondo le seguenti prescrizioni:

- *I cartelli pubblicitari non luminosi, verranno consentiti solo ad una distanza non inferiore a mt. 20 dal limite catastale del fiume Chiese*
- *La distanza fra i cartelli non dovrà mai essere inferiore a mt. 150;*
- *Le dimensioni massime non potranno superare i cm. 150 x 150;*
- *Cartelli pubblicitari anche luminosi di dimensioni fino a cm. 200 x 300 cm, saranno ammessi per messaggi prevalentemente istituzionali, alle condizioni e nelle posizioni indicati dalla Amministrazione comunale.*
- *Saranno ammessi striscioni a carattere temporaneo per un periodo non superiore a gg. 30;*
- *Sono ammesse le campagne pubblicitarie aventi durata inferiore a gg. 30, nel rispetto delle distanze di mt 20 dal fiume Chiese."*

Art. 24 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

- 1 - La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, ed è sempre vietata durante le festività nazionali e locali.*
- 2 - E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 mt. da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.*
- 3 - La pubblicità sonora non può accedere il limite massimo di 60 decibel.*

Art. 25 - Riduzione del canone

- 1. Il canone è ridotto a metà :
a - per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.*
- 2. Il canone è ridotto al 25%:
a -per le società e associazioni sportive concessionarie degli impianti sportivi di proprietà comunale per la propria pubblicità e per quella per conto di terzi effettuata nei suddetti impianti.*

Art. 26 - Esenzione del canone

- 1 - Sono esenti dal canone:
a - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;*

- b - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;*
- c - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;*
- d - la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
- e - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;*
- f - la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;*
- g - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti Pubblici territoriali;*
- h - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- i - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;*
- j - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- k - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;*
- l - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, di beneficenza.*

TITOLO VI

TARIFFE

Art. 27 - Approvazione delle tariffe

- 1 - Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la disciplina generale delle tariffe allegata al presente regolamento sotto la lettera A.*
- 2 - Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Leg.vo 15-12-1997, n. 446 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2002.*
- 3 - La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.*

Art. 28 - Luogo dell' installazione

- 1 - Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici demaniali del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, l'applicazione del canone stabilito*

nel presente regolamento esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di concessione.

2 - I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa inferiore di un terzo della tariffa stabilita per analoghe installazioni su beni pubblici (in analogia a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 446/1997).

Art. 29 - Installazioni permanenti e temporanee

1 - Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.

2 - Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.

3 - Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno.

Art. 30 - Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

1 - Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.

2 - Il canone per l'installazione temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata della autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

TITOLO VII

CANONE

Art. 31 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1 - Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

2 - E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3 - Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 32 - Modalità di applicazione del canone

1 - Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2 - Il canone per i mezzi poli facciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

3 - Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4 - Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6 - Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come mezzo pubblicitario.

Art. 33 - Pagamento del canone

1 - Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad un anno solare, e vanno pagate entro il 30 Aprile

2 - Se il canone annuale supera l'importo di Lire 5.000.000 (cinque milioni), il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in 4 trimestralità anticipate.

3 - Per le concessioni temporanee il canone va sempre versato al momento del rilascio della autorizzazione.

4 - Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 34 - Sanzioni pecuniarie per la pubblicità

1 - Per l'omessa presentazione della domanda di installazione di cui all'art.3 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone dovuto con un minimo di Lire 100.000.

2 - Per la dichiarazione infedele si applica sanzione amministrativa pecuniaria del 50% del maggior canone dovuto.

3 - Per l'omesso pagamento del canone o delle singole rate di esso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 % dell'importo versato.

Art. 35 - Interessi

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di pubblicità e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2 - Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 36 - Sanzioni Amministrative

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n° 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3 - Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applicano le sanzioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni adottato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 05.03.2001. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4 - Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

6 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7 - I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

TITOLO IX

Disposizione transitorie e finali

Art. 37 - Autorizzazioni in corso

1 - Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 1-1-2002 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 7.

Art. 38 - Organi competenti

1 - La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2 - Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art. 39 - Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2 - Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

(il presente regolamento è composto da 39 articoli e 16 pagine)